

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 21-4844

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE RIFERITE ALLE AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 10

Controllo e revoca dei benefici

1. La Regione verifica il corretto utilizzo delle somme da parte dei comuni beneficiari, attraverso il controllo delle azioni amministrative e programmatiche comunali.
2. A tale fine ciascun comune destinatario delle somme corrisposte a titolo di onere aggiuntivo trasmette annualmente opportuna certificazione a contenuto tecnico - finanziario in ordine all'utilizzo delle medesime.
3. Fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'art. 8, c. 3, nel caso di non corretto utilizzo delle somme o di mancato utilizzo delle stesse, da parte di un comune, la Regione, con deliberazione di Giunta individua le modalità ed un termine ragionevole per l'adempimento, comunicandole al comune interessato ed invitandolo a produrre eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni.
4. In caso di protrazione della violazione la Regione, con deliberazione di Giunta, richiede al comune interessato il versamento di un importo pari alle somme percepite a titolo di onere aggiuntivo, che sarà versato alla Regione con introito nell'apposito capitolo del bilancio regionale destinato alle finalità indicate agli artt. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/03 e dalla D.C.R. n. 59-10831/06.